


Civile Ord. Sez. 6 Num. 8979 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 05/05/2016



ORDINANZA

sul ricorso 1948-2015 proposto da:

POLIPLAST SPA , in persona dell' Amministratore Unico pro tempore, clettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'Avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO TUCCI giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AMRP SRL;

- intimata-

avverso il decreto n. 37/2014 del TRIBUNALE di GENOVA del 27/11/2014, depositato il 10/12/2014;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell' 11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Alessio Petretti difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con decreto in data 10 dicembre 2014, il Tribunale di Genova ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da Poliplast SpA, dal quale detto creditore era stato parzialmente escluso con riferimento alla somma corrispondente agli interessi moratori commerciali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 231 del 2002, atteso che, secondo il comma 2 dell'art. 1 della detta legge: *«Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore»*. Ed in particolare, salvo che gli interessi si siano cristallizzati in un provvedimento giudiziario passato in giudicato, quelli fino alla data della dichiarazione di fallimento andrebbero calcolati al tasso legale e non a quello di mora.

Avverso il detto decreto la Poliplast SpA ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 gennaio 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 231 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Il Fall. AMRF srl non ha svolto difese.

Il ricorso, fermo restando il pacifico accertamento dell'esistenza del credito e dei presupposti di legge per l'astratta applicabilità della legge n. 231 del 2002, appare manifestamente fondato, in quanto:

A) con riferimento all'interpretazione letterale della disposizione, il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato nelle

ipotesi, come questa, in cui esso è dovuto, decorre – come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari – solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore;

B) infatti, tali interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art. 4 della legge n. 231 cit., si producono automaticamente e senza la necessità formale della messa in mora del debitore;

C) che tale disciplina dei crediti nati nelle cd. «transazioni commerciali» tra imprese hanno un loro statuto peculiare, imposto dal diritto comunitario, che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune;

D) infatti, come questa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 2014) il principio secondo cui ogni diversa interpretazione di tali regole - nella specie, con riferimento alla misura degli interessi maturati, visto che si riconosce la misura legale di essi - si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario (*«In tema di transazioni commerciali tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora, che indichi la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che ai sensi dell'art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, "ratione temporis" vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono eseguite nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.»*);

E) che il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere detto accertamento in sede di

ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».

*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;


che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Genova che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^a sezione civile della Corte di cassazione, l'11 aprile 2016, dai magistrati sopra



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fallimentari e Società.it